



# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

## **I. LA PARTE**

1. **E.ON Energia S.p.A.** (di seguito anche E.ON), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3, del Codice del Consumo. La società appartenente al Gruppo E.ON, fornisce in Italia energia elettrica e gas naturale ai clienti finali.

Nell’esercizio 2016, la società ha realizzato un fatturato pari a circa 805,3 milioni di euro.

## **II. LA PRATICA COMMERCIALE**

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal

professionista, consistente nell'applicazione di un onere, pari a 1 euro al mese, in capo ai consumatori che, in relazione a talune offerte, scelgono di pagare le fatture di energia elettrica o gas tramite bollettino postale, a fronte della gratuità del pagamento delle stesse, mediante addebito diretto sul conto corrente.

3. In particolare, il procedimento origina dalla denuncia di un consumatore, pervenuta nel mese di gennaio 2017, il quale lamenta che il professionista applicherebbe, alla propria utenza, un costo per l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal RID, quale ad esempio il pagamento mediante bollettino postale.

4. Dagli elementi acquisiti d'ufficio, in data 15 marzo 2017, attraverso il sito internet del professionista, risultava possibile per il consumatore che volesse aderire, ad esempio, all'offerta denominata *E.ON Luce Click*, scegliere la tipologia di pagamento con addebito diretto (gratuita) o con bollettino postale (al costo di 1euro al mese).



### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 26 aprile 2017, è stato

comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10721 per possibile violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo.

6. In data 16 maggio 2017, il professionista ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento, svolgendo contestualmente alcune considerazioni difensive.

7. In data 26 maggio 2017, la società E.ON ha esercitato il diritto di accesso agli atti del fascicolo estraendone la relativa copia.

8. In data 5 giugno 2017, E.On ha comunicato l'intenzione di rinunciare ad essere sentita in audizione, fatta salva la disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento in ordine alle informazioni rese in data 16 maggio 2017.

9. In data 12 giugno 2017, è stata inviata a E.ON una richiesta di integrazione delle informazioni fornite, alla quale la stessa società ha risposto con comunicazione del 20 giugno 2017, successivamente integrata in data 23 giugno 2017.

10. In data 13 luglio 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento.

11. In data 18 luglio 2017, E.On ha fornito le ulteriori informazioni richieste nell'ambito della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria.

## ***2) Le evidenze acquisite***

12. Sulla base delle informazioni fornite in data 16 maggio 2016, risulta che E.On fornisce i propri servizi di vendita sia alla clientela del Mercato Tutelato (che rappresenta la maggioranza), che alla clientela del Mercato Libero.

13. I clienti del Mercato Tutelato possono optare per diverse modalità di pagamento offerte dal professionista (addebito diretto in conto corrente, bonifico bancario, bollettino postale, MAV, circuito Mybank, Paypal, Paytipper, circuito SISAL, nonché una modalità completamente gratuita (senza costi, nemmeno indiretti o applicati da soggetti terzi).

Al riguardo, E.ON ha fatto presente che, nel rispetto delle previsioni regolatorie, non richiede al cliente finale, né addebita, spese per l'uso di determinati strumenti di pagamento.

14. E.ON ha affermato che, anche nei confronti della clientela del Mercato Libero, il professionista stesso mette a disposizione diverse modalità di pagamento, senza applicare alcun costo ulteriore per l'utilizzo di determinati strumenti di pagamento.

15. Tuttavia, il professionista ha precisato che, con riferimento ad alcune offerte del Mercato Libero (quelle con il prezzo della componente energia bloccato e invariato per 12 e 24 mesi, ovvero a sconto sulla “tariffa” tutelata), che prevedono condizioni particolarmente vantaggiose per il cliente che fornisca una garanzia del rischio credito, E.On ha previsto, contrattualmente, come modalità di pagamento caratteristica dell’offerta, la domiciliazione bancaria.

Solo nell’ipotesi in cui il Cliente decida, ad esempio, in corso di fornitura, di revocare, o non scelga la domiciliazione bancaria, è prevista l’applicazione di un corrispettivo in misura fissa sulla fornitura, pari a 1 euro al mese.

E.On ha precisato, inoltre, che *“la maggioranza dei Clienti che hanno aderito ad una delle offerte hanno attivato la domiciliazione bancaria e l’hanno mantenuta per tutta la durata della fornitura”*.

16. Fin dal 13 giugno 2014 (corrispondente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 21/2014, che ha introdotto l’art. 62 del Codice del Consumo), E.On ha previsto l’applicazione di tale corrispettivo, con riguardo alla vendita di energia elettrica sul mercato libero, mentre, con riferimento alla vendita di gas naturale sul mercato libero, la prima applicazione di tale corrispettivo risale al mese di aprile 2016.

Il corrispettivo non è mai stato modificato nel corso degli anni.

17. Il numero delle transazioni effettuate negli anni 2015, 2016 e nel primo trimestre 2017, dai clienti del Mercato Libero, che hanno scelto di effettuare il pagamento dei propri consumi di energia elettrica o di gas naturale, mediante bollettino postale, con l’addebito di un sovrapprezzo pari a 1 euro al mese, sono indicati nella tabella seguente:

**Tab. 1\***

	<b>GAS</b>	<b>POWER</b>
	<b>2015</b>	<b>2015</b>
<b>Canale di incasso</b>	<b>Nr. transazioni</b>	<b>Nr. transazioni</b>
Bollettino postale		[0-1.000]
	<b>2016</b>	<b>2016</b>
<b>Canale di incasso</b>	<b>Nr. transazioni</b>	<b>Nr. transazioni</b>
Bollettino postale	[0-1.000]	[0-1.000]
	<b>I trim. 2017</b>	<b>I trim. 2017</b>
<b>Canale di incasso</b>	<b>Nr. transazioni</b>	<b>Nr. transazioni</b>
Bollettino postale	[0-1.000]	[1.000-5.000]

18. Nel corso del procedimento, le condizioni di fornitura dell’offerta

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

denominata E.On luce click sono state modificate. In particolare, risulta esserestata eliminata la prevista applicazione di 1 euro per il pagamento dei documenti di fatturazione con bollettino postale.

Sulla base delle informazioni a disposizione, tali condizioni si applicherebbero ai nuovi clienti sottoscrittori di tale offerta.

### 3) *Le argomentazioni difensive della Parte*

19. Nell'ambito della risposta alla richiesta di informazioni, del 16 maggio 2017, E.On ha svolto alcune considerazioni difensive, di seguito richiamate.

20. Preliminarmente, il professionista ha affermato di avere rispettato le previsioni regolatorie che disciplinano le modalità di pagamento dei documenti di fatturazione nel settore della vendita di energia ai Clienti finali<sup>1</sup>.

In particolare, per quanto concerne la clientela del Mercato Libero, E.On ha evidenziato che la regolazione lascia alla libera determinazione contrattuale le modalità di pagamento che il fornitore di energia può offrire ai propri clienti, sottolineando come la regolazione stessa accordi un *favor* alla domiciliazione bancaria, quale più efficace strumento di garanzia dei pagamenti da parte del cliente finale, anche in considerazione delle criticità del settore, legate all'aumento dei casi di morosità<sup>2</sup>.

In linea con l'orientamento dell'AEEGSI, la domiciliazione bancaria, quale strumento di tutela del rischio del credito, sarebbe pertanto da privilegiare e incentivare.

21. E.ON ha, poi, sottolineato che *“solo nell'ipotesi in cui il cliente decida, ad esempio, in corso di fornitura di revocare la domiciliazione bancaria, si prevede che venga applicato un corrispettivo in misura fissa sulla fornitura di 1 euro/mese” (ossia 12 euro l'anno a cliente).*

Tale importo, a detta del professionista, costituisce *“un valore a forfait di costi di collection che le aziende devono sostenere ma che, in caso di idonea garanzia, nella forma di addebito diretto in conto corrente, possono*

---

<sup>1</sup> Il professionista richiama la Deliberazione n. 200/1999 dell'AEEGSI di approvazione della “Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h) della legge 14 novembre 1995, n. 481” e la Deliberazione n. 229/01 recante “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita e del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”.

<sup>2</sup> Al riguardo, E.ON ha citato un passaggio della Relazione tecnica alla Deliberazione 200/1999 cit., la quale chiarisce che “La presente direttiva lascia agli esercenti completa libertà riguardo alle modalità di pagamento da offrire alla propria clientela. La direttiva si limita ad affermare l'obbligo di continuare ad offrire ai clienti –del mercato tutelato- almeno una modalità di pagamento gratuita”.

*permettersi di non applicare, offrendo quindi condizioni economicamente più vantaggiose agli utenti”.*

22. Inoltre, il professionista ha evidenziato che il cliente sarebbe bene informato di tale circostanza, posto che, fino al 18 novembre 2016, le “condizioni particolari” sottoscritte dallo stesso prevedevano che: *“In deroga a quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto, l’offerta prevede la domiciliazione bancaria obbligatoria delle bollette e la ricezione delle stesse in formato digitale. In caso di disabilitazione dell’addebito in conto corrente durante il rapporto contrattuale, sarà applicato un corrispettivo pari a 1 euro al mese a far data dalla disattivazione”* (enfasi aggiunta).

23. Il Professionista nel corso del procedimento ha successivamente precisato<sup>3</sup> che la formulazione sopra richiamata, relativa all’obbligatorietà dell’attivazione dell’addebito diretto, è stata modificata, dal 18 novembre 2016, con la seguente formulazione: *“Ai sensi dell’art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto, l’offerta prevede la possibilità di attivare la domiciliazione bancaria delle bollette e la ricezione delle stesse in formato digitale. In caso di pagamento con metodo diverso dall’addebito in conto corrente, sarà applicato un corrispettivo pari a 1 euro al mese ed un corrispettivo pari a 0,5 euro al mese in caso di ricezione della bolletta in formato cartaceo”* (enfasi aggiunta).

24. E.ON ha ribadito, in particolare, che il corrispettivo richiesto in caso di mancata attivazione dell’addebito diretto in conto corrente, non avrebbe, alcuna finalità correlata con il metodo di pagamento in sé, bensì sarebbe *“inteso a soddisfare la tutela creditizia a vantaggio dei clienti finali meritevoli”*.

Il professionista ritiene, dunque, che la condotta in esame non configurerebbe alcuna violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo.

La norma, a detta del professionista, avrebbe un preciso ambito di applicazione, cioè sarebbe volta ad impedire che il professionista ponga in capo al consumatore i costi sostenuti per l’utilizzo di determinate modalità di pagamento, quali tipicamente, la carta di credito.

25. E.ON ha, infine, affermato che un’applicazione fuorviante del citato art. 62 del Codice del Consumo potrebbe danneggiare gli utenti finali i quali, viceversa, traggono vantaggio dalla possibilità per i fornitori di modulare le proprie offerte sul mercato *“nel segno della libertà di iniziativa economica, differenziazione, competitività”*, seppure nel rispetto della normativa vigente,

---

<sup>3</sup> Cfr. comunicazione del 23 giugno 2017.

che E.ON ritiene di non avere violato.

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

26. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 3 agosto 2017 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

27. Con parere pervenuto in data 11 agosto 2017, la suddetta Autorità ha limitato le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale ad incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica, esprimendo il proprio parere nel senso che, nel caso di specie, il mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere.

#### **V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

28. La condotta oggetto di valutazione riguarda l'applicazione, da parte di E.On, di un sovrapprezzo pari a 1 euro al mese, in capo ai clienti che scelgano di pagare le bollette relative ai consumi di energia elettrica o gas, mediante bollettino postale, con riferimento, come sopra esposto, a talune offerte del Mercato Libero.

29. Sotto il profilo normativo, si rileva che il legislatore italiano ha introdotto nel Codice del Consumo una norma che vieta l'applicazione di commissioni per l'utilizzo di strumenti di pagamento, scelta che deriva dalla necessità di creare un raccordo con le previsioni -espressamente richiamate- contenute nell'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n°11/2010 di attuazione della Direttiva 2007/64/CE<sup>4</sup> relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che prevede, all'articolo 3, comma 4, che: ***“Il beneficiario<sup>5</sup> non può***

---

4La Direttiva 2007/64/CE è stata abrogata dalla Direttiva UE 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, il cui termine di attuazione, da parte degli Stati membri, è previsto entro il 13 gennaio 2018.

5 L'art. 1 lett. f del d.lgs. n°11 /2010 definisce come “il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento”.

***applicare spese al pagatore<sup>6</sup> per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento***".

Questa previsione comporta il divieto per il "venditore" di qualsiasi prodotto (il professionista che opera in un settore diverso da quello finanziario-creditizio) di imporre spese all'acquirente (il consumatore) per l'utilizzo di un determinato mezzo di pagamento, quale ad esempio, la carta di credito o il bollettino postale.

30. Al riguardo, si evidenzia che la Direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, al considerando 54 recita: "Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ( 1 ), gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l'uso di un dato mezzo di pagamento".

31. A livello nazionale, l'art. 62 del Codice del Consumo, oltre a prevedere il divieto per i professionisti di imporre ai consumatori un supplemento in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, limita la possibilità di addebitare ai consumatori le spese sostenute dal professionista ai soli casi espressamente previsti. Allo stato, tuttavia, in assenza di una specificazione di tali casi, si deve ritenere che il divieto in questione valga nei confronti di tutti i soggetti e per tutti gli strumenti di pagamento.

32. Ciò premesso, si ritiene che la condotta posta in essere da E.On configuri una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista stesso richiede ai consumatori, limitatamente ad alcune offerte del Mercato Libero, un supplemento economico, nel caso di utilizzo del bollettino postale per il pagamento dei documenti di fatturazione.

33. La circostanza che E.ON privilegi la domiciliazione bancaria, quale strumento di tutela del rischio del credito, non giustifica, per contro, l'imposizione di un onere aggiuntivo per i consumatori che scelgano di effettuare il pagamento con bollettino postale, in quanto il dettato dell'art. 62 del Codice del Consumo non lo consente.

34. In tal senso, non assume rilievo quanto sostenuto dal professionista in merito al fatto che il corrispettivo in questione rifletta "un valore a forfait dei

---

<sup>6</sup> L'art. 1 lett. e del d.lgs. n°11 /2010 definisce come "il soggetto titolare di un conto di pagamento ovvero in mancanza di conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento".



costi di collection che le aziende devono sostenere [...]”, ovvero un costo riconducibile all’attività di gestione dei pagamenti effettuati con strumenti diversi dalla domiciliazione bancaria.

La circostanza che il costo di gestione dell’impresa venga ribaltato sul cliente, rappresenta una condotta che l’art. 62 del Codice del Consumo vieta. Parimenti irrilevante, ai fini dell’applicazione del divieto, è se tale importo corrisponda o meno al costo del servizio di pagamento, in quanto la ratio della norma è che nessuna spesa ulteriore, per il consumatore, possa comunque essere ricollegata all’utilizzo di uno strumento di pagamento.

35. Non appare condivisibile, inoltre, quanto affermato da E.On, che attribuisce alla norma in esame un preciso ambito di applicazione, ovvero impedire che il professionista ponga in capo al consumatore i costi sostenuti per l’utilizzo di determinate modalità di pagamento, quali tipicamente, la carta di credito.

La norma, in realtà, non circoscrive il divieto, in capo ai professionisti, all’uso di uno specifico strumento di pagamento, bensì richiama, letteralmente, tutti gli “strumenti di pagamento” generalmente intesi.

36. Non rileva, ai fini del rispetto della norma in esame, la circostanza che il cliente “sarebbe bene informato”, dal Professionista, dell’applicazione di tale onere aggiuntivo, sia nelle Condizioni Generali di Contratto, che nelle Condizioni Economiche e Particolari, in quanto il procedimento non ha ad oggetto la contestazione di una omissione informativa, bensì la mera elusione di un divieto di applicazione di spese aggiuntive in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento.

37. Quanto, infine, all’argomento secondo il quale la modalità di pagamento mediante bonifico bancario sarebbe una caratteristica dell’offerta, contrattualmente prevista, si osserva che, alla data di avvio del procedimento, nel proprio sito web, il professionista stesso proponeva al cliente, che avesse voluto aderire, ad esempio, all’offerta denominata E.On Luce Click, la possibilità di scelta fra due tipologie di pagamento: Addebito diretto (gratuita) o Bollettino Postale (1 euro/mese), a dimostrazione del fatto che il pagamento mediante bonifico bancario non era l’unica opzione possibile per il cliente.

38. In conclusione, l’applicazione di un sovrapprezzo imposta al consumatore, da E.ON, ogni qualvolta quest’ultimo proceda, come già ricordato, in relazione a talune offerte sul Mercato Libero, al pagamento mediante bollettino postale, risulta in modo inequivocabile collegato all’uso dello strumento di pagamento, in violazione dell’art. 62 del Codice del

Consumo.

## **VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

39. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

40. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

41. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione del professionista che, in base all'ultimo bilancio disponibile, si può ritenere un'importante impresa nel settore della fornitura dei servizi di energia elettrica e gas, facente parte di un gruppo che opera a livello internazionale. Sempre con riguardo alla gravità deve essere, altresì, considerato, nel caso di specie, il pregiudizio del comportamento economico dei consumatori, che dovendo pagare una commissione per l'utilizzo di uno strumento di pagamento, quale il bollettino postale, subiscono un ingiustificato aggravio economico, in violazione del divieto assoluto di imporre spese ai consumatori per l'utilizzo di un determinato mezzo di pagamento.

42. Si tiene, altresì, conto nel valutare il comportamento del professionista del limitato impatto della condotta, stante il numero di transazioni avvenute tramite detto sistema di pagamento, nonché della modesta entità del sovrapprezzo imposto ai consumatori che hanno scelto di effettuare il pagamento dei documenti di fatturazione mediante bollettino postale.

43. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la condotta è stata posta in essere dal 13 giugno 2014 (entrata in vigore dell'art. 62 del Codice del Consumo, come novellato dal d. lgs. n. 21/2014), per quanto riguarda la fornitura dei servizi di energia elettrica, e dall'aprile 2016, per quanto riguarda la fornitura di gas.

44. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a E.On Energia S.p.A. nella misura di 150.000 €( centocinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame risulta in violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo;

## DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da E.On Energia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione;

b) di irrogare a E.On Energia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 €(centocinquantamila euro) ;

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet *www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Annalisa Rocchietti*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*